

Codice A1811B

D.D. 19 novembre 2021, n. 3418

**Approvazione dello Schema di Intesa da sottoscrivere tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino per l'attuazione dell'art. 6 della L.R. 19/2020.**



**ATTO DD 3418/A1800A/2021**

**DEL 19/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** Approvazione dello Schema di Intesa da sottoscrivere tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino per l'attuazione dell'art. 6 della L.R. 19/2020

Premesso che:

la l.r. 5 agosto 2020 n.19/2020 “Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi” così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 “Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi” stabilisce che “la Regione, oltre alle risorse di cui all’articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall’entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell’ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’ articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell’ubicazione territoriale di ciascuna derivazione elettrica”;

l’articolo 6 della l.r. 19/2020, così come modificato dall’articolo 3 della l.r. 28/2020, stabilisce, al comma 1, che “la Regione, dall’entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell’ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell’ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica”;

il comma 2 dell’art. 6 della l.r. n.19/2020 dispone che “Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d’intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana. 3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a

quelle di interesse storico e turistico”;

l’articolo 9 della l.r. 19/2020, al comma 1, dispone che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto alla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00 annui, iscritti nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse)”;

con nota n. 122070 dell’11/12/2020 la Direzione Ambiente, Settore Tutela delle acque, al fine dell’attuazione della legge regionale n. 19/2020, ha certificato, sulla base della documentazione agli atti del Settore stesso, le somme dovute e riscosse per l’annualità 2020 a titolo di canone di concessione per l’uso di acque pubbliche, relativi alle grandi derivazioni idroelettriche e ripartiti per territorio provinciale, e rilasciando il nulla osta ad effettuare impegni delegati sul capitolo 154988/2020;

la D.G.R. n. 79-2632 del 18.12.2020 ha approvato, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 19/2020, come modificata ed integrata dalla legge regionale 28/2020, il documento “Ripartizione di competenze tra Direzioni” dal quale emerge che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica è centro di responsabilità per l’attuazione degli artt. 5 , 6 e 7 della legge;

con D.D. n. 3657/A1800A/2020 del 23.12.2020 si è proceduto all’impegno di spesa di € 6.184.914,50, movimento contabile delegato, sul capitolo 154988, del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, a favore della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Biella e Novara secondo la seguente ripartizione:

Città metropolitana di Torino € 5.969.420,00

Provincia di Alessandria € 1.116,00

Provincia di Biella € 92.145,50

Provincia di Novara € 122.233,00

Preso atto della nota prot. n. 1821 del 30.09.2021 della Città Metropolitana di Torino, con la quale la stessa propone gli interventi da attuarsi mediante le risorse dell’art. 6 LR 19/2020 per l’annualità 2020

Considerato che con nota prot. n. 2362 del 11.11.2021 la Regione Piemonte ha formalizzato il parere favorevole all’Intesa per l’attuazione degli interventi di cui alla succitata nota

Considerato che la liquidazione delle succitate risorse è condizionata alla sottoscrizione delle intese di cui al comma 2 dell’art. 6 della LR 19/2020 e che pertanto occorre sottoscrivere apposita Intesa con la Città Metropolitana di Torino per regolare i rapporti per l’erogazione delle risorse spettanti alla stessa ai sensi dell’art. 6 della L.R. 19/2020

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalle D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs.165/2001; "Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la

dirigenza ed il personale";

- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."
- l.r. 19/2020
- Legge regionale 15.04.2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"

*determina*

di approvare lo schema di "Intesa tra Regione Piemonte e Citta' Metropolitana di Torino in attuazione dell'articolo 6 della l.r. n.19/2020" (ALLEGATO A).

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL  
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)  
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato

## ALLEGATO A

### INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. N.19/2020

#### TRA

La Regione Piemonte, con sede legale in .....rappresentata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica nella persona del .....,  
dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio nella persona del .....

#### E

La Città Metropolitana di Torino, con sede legale in ... rappresentato dalla Direzione ...

#### Premesso

- che la l.r. n.19/2020, anche in attuazione del d.l. n.135 del decreto-legge 14 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.12, ha disposto il trasferimento alla Città Metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art.6, comma 2, del r.d. n.1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica;
- che il comma 2 dell'art.6 della l.r. n.19/2020 dispone che “2. *Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana.* 3. *La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico*”;
- che la l.r. n.19/2020 ha disposto il trasferimento a decorrere dall'esercizio 2020, a valere sulle risorse accertate al 31/12 dell'anno di competenza, subordinando la liquidazione delle stesse alla sottoscrizione delle intese di cui al comma 2 dell'art. 6. della l.r. n. 19/2020;
- che con nota prot. n. 2362 del 11.11.2021 della Regione Piemonte è stato formalizzato alla Provincia il parere favorevole all'Intesa.

Tutto ciò premesso

#### **Art.1. Programmazione finanziaria e degli interventi.**

1.1. Al fine di consentire alla Città Metropolitana di Torino una corretta programmazione finanziaria, le parti convengono che la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, di concerto con la

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, comunicano entro il trenta novembre di ciascun anno, l'accertamento delle risorse di competenza di ciascun esercizio dei canoni idrici ex art.6, comma 2, del r.d. n.1775/1933, pertinenti all'ambito territoriale, in base alle somme riscosse alla data del 30 settembre dell'anno di riferimento.

1.2. Fermi restando i vincoli di destinazione territoriale prescritti dalla legge regionale e di seguito precisati, la Città Metropolitana assicura che una quota non inferiore al 65% dei trasferimenti programmati sia destinata ad investimenti e manutenzioni straordinarie e, per la restante parte, alle residue finalità previste dall'art.6, fermo restando che una quota non inferiore al 10% delle risorse complessive, sia destinato al recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.

1.3. La Città Metropolitana iscrive nella propria programmazione finanziaria del triennio successivo, le relative entrate e spese coerentemente con le suddette comunicazioni ed in ragione dei vincoli di destinazione definiti dalla presente intesa.

1.4. La Città Metropolitana, sulla base della suddetta programmazione finanziaria, predispone quella ex art.21 del d.lgs. n.50/2016 e, se necessario, un piano degli investimenti e servizi di manutenzione ordinaria di valore inferiore. I documenti di programmazione e pianificazione degli interventi e delle spese, con precisa indicazione di quanto ricade nell'art. 6, comma 3 della l. r. 19/2020, corredati dai documenti prescritti dal d.lgs. n.50/2016<sup>1</sup>, sono trasmessi alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione entro il 30 gennaio di ciascun esercizio.

1.5. La Città Metropolitana di Torino dichiara che gli interventi interessati dal trasferimento regionale non sono assistiti da ulteriori finanziamenti in conto capitale o in conto esercizio provenienti dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.

## **Art. 2. Trasferimento regionale e procedura di concertazione.**

---

<sup>1</sup> Art.21 del d.lgs. n.50/2016. Comma 3. *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. (Per gli anni 2019, 2020 e 2021 si possono avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera a), legge n. 21 del 2021)*

2.1. La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica provvede all'impegno delle somme oggetto di trasferimento, la cui esigibilità è subordinata alla verifica della programmazione e pianificazione predisposta ai sensi del precedente punto 1.4 . L'impegno è comunicato alla Città Metropolitana di Torino a mezzo p.e.c.. ovvero con altri strumenti informatici di comunicazione ufficiale predisposti dalla Regione.

2.2. La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di concerto con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio con riferimento all'art. 6, comma 3 della l. r. 19/2020, esamina la programmazione e la pianificazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi del punto 1.4 , e dà riscontro degli esiti delle verifiche entro 90 giorni dalla ricezione. .

2.3. In pendenza del termine, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha facoltà di convocare una conferenza di concertazione con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio e la Città Metropolitana di Torino là dove ritenga che l'oggetto degli interventi non siano coerenti con i vincoli dell'art.6 della l. r. n.19/2020, come specificati nella presente intesa. In ogni caso il procedimento di concertazione annuale dovrà concludersi entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo.

### **Art. 3. Erogazione ed Esecuzione degli interventi.**

3.1. Divenuta esigibile l'obbligazione al trasferimento delle risorse al verificarsi della condizione ex art. 2.2, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica provvede al liquidazione di un anticipo del 30% dell'intero trasferimento. Alla liquidazione di un acconto del 40% dell'importo previsto per ciascun lavoro o servizio all'avvio della loro esecuzione, ed il saldo del 30% per ciascun lavoro o servizio sono erogati a seguito della determinazione di conclusione del lavoro o del servizio.

3.2. La Città Metropolitana di Torino, sulla base dell'impegno divenuto esigibile ai sensi dell'art.2.2, avvia le procedure di affidamento degli interventi di cui al punto 1.4 della presente intesa.

### **Art.4. Applicazione del vincolo di destinazione dei trasferimenti.**

Le parti convengono che per territori a prevalenza montana, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l. r. 19/2020, si intendono quelli appartenenti alle zone di montagna come indicati nella "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale" approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2019, n. 18-8483, allegata al testo modificato del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte.

Circa le cartografie da impiegare per la definizione del perimetro territoriale su cui insisteranno gli interventi oggetto del trasferimento regionale, le parti convengono di impiegare le cartografie allegate coerenti con la classificazione del PSR. La Città Metropolitana corredata con un inquadramento cartografico le comunicazioni inerenti la programmazione e la esecuzione al fine di dimostrare il rispetto del vincolo di prevalenza.

#### **Art.5 Collaborazione per conseguire elevati livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.**

5.1 Le parti convengono di collaborare al fine di assolvere agli adempimenti discendenti dalla presente intesa.

5.2 Gli interventi di cui all'art. 6 comma 3 della l. r. 19/2020 saranno realizzati in coerenza con il comma 1, art. 3 della legge regionale 9/2021 "strade storiche di montagna di interesse turistico".

5.3 A completamento degli interventi di cui all'art. 6, comma 3 della l. r. 19/2020, la Città Metropolitana di Torino dovrà provvedere, laddove ricorrano le caratteristiche, alla registrazione (se non ancora effettuata) dell'itinerario sulla RPE regionale di cui alla l. r. 12/2010.

5.4 . Dai programmi di miglioramento individuati dal presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.5 L'Ente beneficiario dovrà garantire il monitoraggio del cantiere e la rendicontazione periodica con trasmissione semestrale a cura del referente che verrà indicato da ciascun Ente.

#### **Art.6. Disciplina transitoria.**

Considerato che il 2021 è il primo anno di applicazione effettiva della l.r. n.19/2020, la Regione Piemonte ha provveduto ad impegnare la somma, relativa agli importi accertati e riscossi nell'esercizio 2020, ex art. 6 della medesima legge con la determinazione richiamata in premessa. Pertanto unitamente alla presente, le parti convengono sulla programmazione 2021 proposta dalla Città Metropolitana di Torino, ferma restando la disciplina della presente intesa.

La Direzione Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica liquida l'anticipo del 30% dell'intero trasferimento entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, fermo restando il procedimento disciplinato nei precedenti articoli circa l'erogazione degli acconti e del saldo.

Le parti, come sopra costituite, sottoscrivono la presente intesa digitalmente ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990.

#### **Art.6.**

Per quanto non previsto dalla presente intesa, le parti rinviando alla disciplina ex art.11 della legge n. 241/1990.

**Regione Piemonte**

Direzione Opere Pubbliche,  
Difesa del Suolo, Protezione  
Civile, Trasporti e Logistica

**Regione Piemonte**

Direzione Ambiente, Energia e  
Territorio

**Città Metropolitana di Torino**

Direzione Coordinamento  
viabilità viabilità 1